

# CONSORZIO DI BONIFICA 8

Mandatario senza rappresentanza del  
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Dellberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 04 DEL 30/05/2022

**Oggetto: Approvazione schema di convenzione per il conferimento della gestione integrata delle entrate consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento-**

### IL DIRETTORE GENERALE

L'anno duemilaventidue il giorno Trenta del mese di Maggio, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n.467 del 12/9/2017 e n.468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n.5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" Istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 989 del 2.7.2020 di presa d'atto della superiore delibera n. 21 del 02.07.2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio adottato con deliberazione n. 30 del 29.12.1997 e modificato con la deliberazione n. 69 del 26.9.2008;

VISTO il preventivo prot. n. 3853 del 22/06/2021 della ditta El.Fo S.p.A. per l'attività di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento e la rendicontazione degli incassi con successiva elaborazione del ruolo coattivo (tracciato record CNC290);

VISTA la nota prot. n. 4220 del 08/07/2021 con la quale il Capo Settore Catasto e Tributi dr. Giosuè La Terra comunica che le condizioni per il pagamento del servizio richiesto di cui al preventivo prot. 3853/2021 non sono suscettibili di modifiche e ne propone l'autorizzazione;

VISTA la nota assunta al prot. Cons. n. 6100 del 28/10/2021 con la quale il Dirigente dell'Area Amministrativa unitamente al Capo Settore Catasto e Tributi dr. Giosuè La Terra relazionano nel merito della urgenza di stipulare una convenzione per la emissione dei ruoli consortili;

VISTA la nota prot. 6360 del 12/11/2021 con la quale si comunica alla ditta El.Fo S.p.A. di volere aderire all'offerta per l'attività di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento e rendicontazione Incassi con successiva elaborazione del ruolo coattivo (tracciato record CNC290);

VISTO il preventivo prot. n. 7253 del 30/12/2021 della ditta El.Fo S.p.A. per l'attività di stampa e postalizzazione degli avvisi di pagamento per gli anni 2019, 2020, 2021 e la rendicontazione degli incassi con successiva elaborazione del ruolo coattivo (tracciato record 290);

VISTA la Convenzione per la gestione integrata delle entrate consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento della ditta El.Fo S.p.A. con sede in Padova – Zona Industriale Nord Seconda Strada, n. 16 rappresentata dal sig. Vincenzo Serio;

CONSIDERATA la necessità da parte dell'Ente di emettere i ruoli consortili in regime di avvisi di pagamento bonari;

CONSIDERATA la volontà dell'Ente di gestire la riscossione dei contributi con efficienza, efficacia ed economicità e la necessità di fornire continuità ai flussi finanziari in entrata;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera n. 24 del 29/04/2022 del Commissario Straordinario;


VISTA la nota prot. n. 36018 del 02.05.2022 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 2780 del 02/05/2022, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/05/2022, nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2022;

#### DETERMINA

DI APPROVARE la Convenzione per la gestione integrata delle entrate consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento della ditta El.Fo S.p.A. con sede in Padova – Zona Industriale Nord Seconda Strada, n. 16 rappresentata dal sig. Vincenzo Serio, che si allega alla presente costituendone parte integrante;

DI PROCEDERE alla sottoscrizione della Convenzione per la gestione dell'attività di riscossione, al fine del conferimento del servizio di riscossione nella fase volontaria mediante avvisi di pagamento bonari alla El.Fo S.p.A. con sede in Padova – Zona Industriale Nord Seconda Strada, n. 16 rappresentata dal sig. Vincenzo Serio;

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giuseppe Barbagallo)





del servizio, secondo quanto segue.

**Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente atto.

**Art. 2**

*Elfo* provvederà all'elaborazione del ruolo per la formazione degli avvisi di pagamento secondo le modalità, le indicazioni e i dettagli richiesti dal *Consorzio*.

**Art. 3**

**Conto Corrente dedicato**

**Il Consorzio indica il seguente conto corrente di appoggio dedicato n. T20020020001 per l'incasso dei tributi consortili a mezzo MAV.**

**Art. 4**

**Predisposizione e stampa avvisi di pagamento a mezzo MAV**

*Elfo* provvede alla stampa degli avvisi di pagamento personalizzati, relativi all'intero comprensorio di competenza dell'Ente, secondo le indicazioni e il formato richiesto dal *Consorzio* per ogni singola utenza secondo i migliori standard.

Ogni avviso dovrà riportare, in dettaglio per ogni singolo utente, i dati forniti dal *Consorzio* nella fase di carico e sarà corredato dai bollettini di pagamento MAV precompilati per il versamento sul conto corrente bancario del *Consorzio*, sia delle singole rate che in unica soluzione.

Ogni avviso di pagamento emesso, in unica rata, sarà costituito da una busta formato 11 x 23 con doppia finestra contenente l'avviso di pagamento con stampa in bianco e nero in modalità fronte/retro ed un secondo foglio per il MAV, con stampa in modalità fronte. Ogni

avviso di pagamento, emesso in 2 rate, sarà costituito da una busta formato 11 x 23 con doppia finestra contenente l'avviso di pagamento con stampa in bianco e nero in modalità fronte/retro, un secondo foglio stampa in modalità solo fronte per i MAV relativi alla prima e seconda rata, ed un terzo foglio con stampa in modalità fronte, per il MAV totale.


La predisposizione di inserti e/o avvisi multimodulo (con numero di fogli superiore a 3) sarà definita congiuntamente tra le Parti, in relazione ai maggiori costi di stampa e di spedizione (tariffe previste per la spedizione di plichi di peso superiore a 20 grammi) Il costo aggiuntivo per la predisposizione di avvisi di pagamento con logo e sezioni a colori in quadricromia è pari ad **Euro 0,16 +IVA** per avviso.

#### **Art. 5**

##### **Spedizione avvisi di pagamento**

*Elfo* è tenuta ad inviare a mezzo Posta Massiva, oppure Posta Elettronica; oppure PEC, gli avvisi di pagamento all'indirizzo dell'iscritto, con la tempistica e nel numero dei lotti richiesti dal *Consorzio*, comunque con 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza della prima rata. Ogni spedizione verrà certificata con la trasmissione, se richiesta, del modello SMA sottoscritto da Poste Italiane. Detto modello riporta il timbro postale di accettazione, con evidenza della data di spedizione e con indicazione dettagliata delle quantità di avvisi immessi nel circuito postale per conto del *Consorzio*.

In ogni caso, per l'invio degli avvisi nella fase di riscossione volontaria, viene utilizzato unicamente l'indirizzo indicato dal

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

*Consorzio.*

#### Art.6

#### **Riscossione**

Gli avvisi di pagamento potranno essere pagati presso:

- 1) tutti gli uffici postali e bancari, utilizzando i bollettini MAV allegati;
- 2) tramite bonifico sul conto corrente bancario **indicato dal *Consorzio*** e con causale specifica definita tra le parti;

#### Art. 7

#### **Rendicontazione**

*Elfo* provvederà ad effettuare, con cadenza settimanale, l'implementazione dei dati dei flussi di rendicontazione sintetici degli incassi nell'archivio gestionale informatizzato del *Consorzio*, consentendo il riscontro dettagliato degli stessi, nonché la rendicontazione analitica direttamente dalla procedura catasto. Il dato deve essere immediatamente disponibile sia come selezione per singolo consorziato sia per tutte le altre basi di selezione disponibili da programma (per Unità territoriale, bacino, Comune, Tributo ecc.) A tal proposito sarà fornita ad *Elfo* la Password necessaria per la consultazione on line del sito del Tesoriere riservato al *Consorzio*.

Le commissioni di incasso relative alla rendicontazione MAV sono a carico del *Consorzio* e vengono recuperate direttamente dalla Banca Agricola Popolare di Ragusa con prelievo sul conto corrente di tesoreria intestato al *Consorzio*. Tali somme sono evidenziate nella procedura gestionale di rendicontazione fornita da Banca Agricola

Popolare di Ragusa.

#### Art. 8

Successivamente alla data di chiusura dei pagamenti determinata dal *Consorzio*, *Elfo* provvederà, entro 30 giorni da tale data, alla rendicontazione finale dei pagamenti ed alla elaborazione dei ruoli a carico degli utenti morosi, nel tracciato informatico ufficiale 290 o 450 previsto per l'emissione delle cartelle con le modalità e il dettaglio richiesto dal *Consorzio*.

#### Art. 9

##### **Ammontare della fornitura**

Il compenso richiesto per tutte le attività previste nella presente convenzione è, per ogni avviso di pagamento emesso:

Per tutti i servizi di elaborazione, stampa, postalizzazione, sopraenunciati (esclusi i servizi opzionali) il *Consorzio* riconoscerà ad *Elfo* un compenso pari ad **euro 2,10 (due euro ed dieci)** + IVA per avviso emesso, comprensivo di spese di spedizione postali conteggiate secondo le tariffe attualmente vigenti.

In caso di variazione:

- delle disposizioni in materia di applicazione dell'I.V.A.
- di variazione delle tariffe postali attualmente vigenti,
- di modalità di spedizione disposte dal *Consorzio* che risultassero diverse rispetto alla "Posta Massiva"
- di invio di plichi con peso superiore a 20 grammi

*Elfo* provvederà ad avvertire tempestivamente il *Consorzio*, quantificando l'importo in variazione. Il *Consorzio*, preso atto ed




approvata la variazione, provvederà al conseguente adeguamento del compenso.

Il *Consorzio* provvederà a versare l'importo richiesto alla consegna del file CNC290 e le successive fasi di elaborazione, stampa e spedizione avranno inizio al ricevimento del relativo pagamento a saldo.

Le *Parti* si danno reciprocamente atto che l'offerta è valida per l'emissione ordinaria di ogni anno d'imposta in unica soluzione.

Per quanto riguarda l'erogazione di eventuali servizi opzionali, essi dovranno essere esplicitamente ed appositamente richiesti dall'Ente, con riconoscimento ad Elfo dei seguenti compensi aggiuntivi:

- 
- 1) gestione degli avvisi di pagamento non recapitati euro 0,36 (zerovirgolatrentasei) + IVA, oltre alle spese postali, per ciascun avviso di pagamento trattato. Al Consorzio di Bonifica viene riconosciuta la gestione gratuita (escluse le spese di postalizzazione) dei primi 1.000 avvisi di pagamento restituiti da Poste per mancato recapito.
  - 2) solleciti di pagamento euro 0,60 (zerovirgolasessanta) oltre ad IVA e alle spese postali per ciascun sollecito emesso.

Il *Consorzio* comunicherà annualmente, in concomitanza con le scadenze degli "avvisi", l'elenco delle attività che intende attivare tra i sopraccitati servizi opzionali.

#### Art. 10

##### Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data di stipula, ha validità di 2



(due) anni e dovrà consentire l'effettuazione e la conclusione di tutte le operazioni relative alla gestione integrata delle entrate consortili nella fase di riscossione spontanea per i tributi dell'anno 2019,2020,2021.

E' esclusa la possibilità di proroga tacita del contratto. L'eventuale proroga, previo accordo tra le Parti, potrà avvenire solo in forma scritta.

#### **Art. 11**

#### **Nomina a Responsabile del trattamento ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –Regolamento (EU) 2016/679 G.D.P.R.**

Il Consorzio, quale Titolare del trattamento dei dati personali, con la sottoscrizione della presente convenzione conferisce a *Elfo* l'incarico di Responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti per ottemperare agli obblighi contrattuali oggetto del presente atto.


Il Consorzio autorizza *Elfo*, con effetto immediato e sino a formale provvedimento di revoca, a compiere sugli atti gestiti e assimilati da quest'ultima in qualunque tempo le seguenti operazioni:

- Accesso ai dati dei contribuenti utili ai fini dell'oggetto della presente convenzione mediante utilizzo delle tecnologie ritenute più idonee;
- Registrazione dei dati, trattamento e gestione del materiale cartaceo, memorizzazione e mantenimento delle banche dati.

#### **Art. 12**

#### **Cause di forza maggiore**

Il *Consorzio* ed *Elfo* si impegnano a rispettare i reciproci obblighi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'E' followed by several loops and a vertical line extending downwards.

riportati nella presente convenzione; nessuna delle Parti, però, sarà ritenuta responsabile per violazione dei suddetti obblighi, nel caso di inadempienze o ritardi dovuti ad applicazione di modifiche normative, ordini e disposizioni amministrative emanate da qualsivoglia autorità civile o militare, ovvero a sopravvenuta impossibilità delle prestazioni per cause di forza maggiore non imputabili alle parti, delle quali dovrà essere fornita prova idonea. Si intende, inoltre, applicabile la "forza maggiore" nei casi di inondazioni, tempeste o terremoti, scioperi, serrate, embarghi, guerre, rivolte, tumulti, ritardi nei trasporti e furti.

#### **Art. 13**

##### **Foro competente**

Le Parti si danno atto che, per ogni controversia in merito alla interpretazione, esecuzione, risoluzione della presente convenzione ed ogni possibile ragione di dare/avere sia competente a decidere in via esclusiva il Foro di Ragusa.

#### **Art. 14**

##### **Obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136.**

##### **Tracciabilità dei Flussi finanziari**

La società *Elfo Spa* dichiara di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla Legge 136/2010 e s.m.i , e di prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal *Consorzio* e degli altri soggetti, il seguente codice identificativo


CIG:

#### **Art.15**

##### **Risoluzione per inadempimento e facoltà di recesso**

La ripetuta violazione degli obblighi di legge o di regolamento potrà comportare la risoluzione anticipata del rapporto.


La presente convenzione può essere risolta per grave inadempimento di una delle due Parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione e in senso soggettivo avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro Contraente. La parte che rileva la presenza di un grave inadempimento deve darne comunicazione per iscritto all'altro contraente, concedendo un congruo termine pari ad almeno 45 giorni per adempiere agli obblighi contrattuali. Nel caso in cui la parte non ottemperi alla richiesta, il presente contratto si intenderà risolto di diritto. E' fatto salvo il risarcimento del danno.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.

#### **Art. 16**

##### **Codice Etico**

*Elfo* ed il *Consorzio* si impegnano ad operare nel rispetto dei principi



di correttezza e buona fede, in conformità al Codice Etico, nonché ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa integrare fattispecie (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), e ciò con particolare riferimento al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che si dà atto di conoscere. Le Parti si danno atto che la violazione da parte di *Elfo* o del *Consorzio* degli obblighi assunti è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 C.C.. Ove, inoltre, venga appurata una diretta violazione delle discipline di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, questa potrà comportare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ex art. 1456 c.c.”

#### **Art. 17**

##### **Registrazione in caso d'uso**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso con spese a carico della parte che intende avvalersene.

#### **Art. 18**

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto precede è conforme alla volontà ed appresso sottoscrivono.

Ragusa , li

EL.FO S.p.A.  
L'Amministratore Unico  
Sig Vincenzo Serio

Consorzio di Bonifica  
Il Direttore Generale  
Dott. Giuseppe Barbagallo

*documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale*

A norma dell'art. 1341 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto e concordato tra loro le clausole di cui agli artt. 13 -14 -15 che entrambe approvano specificamente.

EL.FO S.p.A.	Consorzio di Bonifica
L'Amministratore Unico	Il Direttore Generale
Sig Vincenzo Serio	Dott. Giuseppe Barbagallo

*documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale*



Spett.le  
ELFO SPA  
VIA SECONDA STRADA, 16 - PADOVA

**Oggetto: Nomina Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali ex art. 28 Reg. UE 679/2016 - Addendum alla Convenzione per la Gestione Integrata delle Entrate Consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento ] CIG:**


TRA

Il **Consorzio di Bonifica Ragusa 8**, con sede in Ragusa, via Della Costituzione, snc, in persona del legale rappresentante Dr. Giuseppe Barbagallo, munito dei necessari poteri (d'ora in avanti il committente – Titolare del Trattamento)

E

**ELFO S.P.A.**, con sede in PADOVA, Via SECONDA STRADA 16, codice fiscale/P.IVA 041304110287, in persona del legale rappresentante Dr. SERIO VINCENZO, munito dei necessari poteri (d'ora in avanti il fornitore – Responsabile del Trattamento)

PREMESSO CHE

- 
- a) il committente ha sottoscritto con il fornitore il contratto di cui all'oggetto, riguardante la **Gestione Integrata delle Entrate Consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento CIG:** (d'ora in avanti il contratto);
  - b) il contratto presuppone, per la sua esecuzione, il trattamento di dati personali riconducibili a singoli interessati per conto del Titolare del Trattamento all'unico fine di dare esecuzione al suddetto Contratto (d'ora in avanti "i dati");
  - c) per interessati, a questi fini, si intendono le persone fisiche identificate o identificabili, anche indirettamente (d'ora in avanti "gli interessati");
  - d) il trattamento di tali dati è soggetto all'applicazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali vigente, quale il Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali), così come modificato da ultimo con il D.Lgs. 101/2018, nonché dei Provvedimenti emessi dall'Autorità di Controllo per la protezione dei dati personali (d'ora in avanti cumulativamente, per brevità, la Normativa Privacy);
  - e) nei riguardi di tali dati il committente assume la veste di Titolare del trattamento, così come definito dalla Normativa Privacy;
  - f) il fornitore tratta tali dati per conto del committente unicamente al fine di dare esecuzione al contratto;
  - g) in presenza di tale situazione, la Normativa Privacy ed in particolare l'art 28 del Regolamento UE, prevede che il fornitore assuma la qualifica di Responsabile del trattamento;
  - h) il fornitore dichiara e garantisce di possedere competenza e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e alle modalità di trattamento, alle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza, completezza ed integrità dei Dati Personali trattati, nonché in relazione alla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali, e di possedere i requisiti di affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative in materia;
  - i) l'art. 28 del Regolamento UE prescrive che il contratto debba prevedere gli specifici obblighi a carico del Responsabile del trattamento.

Tutto ciò premesso e considerato,

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- le premesse fanno parte integrante ed essenziale del presente documento;
- il fornitore, nel trattare i dati personali derivanti dall'esecuzione del contratto, assume la qualifica di Responsabile del trattamento (identificato anche come Responsabile "esterno" del trattamento);
- il presente documento si intende **integrativo del contratto** in quanto inclusivo anche degli specifici obblighi di cui al citato art. 28 del Regolamento UE;
- nella propria veste di Responsabile esterno del trattamento, il fornitore si impegna a trattare i dati relativi e connessi all'oggetto del contratto e per tutta la durata dello stesso in modo lecito e corretto, nel rispetto della Normativa Privacy, delle procedure del committente, nonché dei sottostanti obblighi e istruzioni ulteriori;
- la qualifica di Responsabile esterno del trattamento verrà registrata nell'apposito elenco dei Responsabili del trattamento disponibile presso il committente e sarà resa nota in modo agevole a chi abbia titolo a conoscerne gli estremi, secondo quanto prescritto dalla Normativa Privacy.

## OBBLIGHI E ISTRUZIONI

### Finalità

Il trattamento dei dati dovrà essere effettuato dal fornitore ai soli fini di dare esecuzione al contratto e soltanto in funzione dell'espletamento dei compiti che gli sono stati affidati. Il trattamento dei dati dovrà quindi essere strettamente necessario per eseguire il contratto stesso ed in particolare per la seguente finalità: **per la Gestione Integrata delle Entrate Consortili nella fase spontanea con avviso di pagamento**

Tali dati si riferiranno esclusivamente agli interessati di cui il Committente è Titolare del trattamento. Il trattamento avverrà in relazione alle esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali per consentire una efficace gestione dei rapporti contrattuali in essere.

### Natura dei dati trattati e categorie di soggetti interessati

I dati personali trattati dal Responsabile del trattamento ai fini dell'esecuzione del contratto stipulato con il committente-titolare saranno costituiti da: **dati comuni, categorie particolari di dati indicate all'art. 9 del Regolamento UE 2016/679, dati relativi a reati o a condanne penali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE dei \_\_\_\_\_**

### Modalità

Il fornitore dovrà trattare i dati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali applicabile al contratto e nel pieno rispetto degli obblighi e delle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

### Durata del trattamento

Il trattamento durerà per tutta la durata del contratto sottoscritto tra le parti. La cessazione del trattamento comporterà l'obbligo da parte del fornitore di restituire tutti i dati al committente o, su richiesta del Titolare del trattamento, provvedere alla loro distruzione, fornendone apposita attestazione, nonché di cancellare le copie esistenti, eccettuate eventuali esigenze di loro conservazione in adempimento di obblighi normativi.

### Cessazione del trattamento

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente documento il committente si riserva il diritto di risolvere il contratto di servizio per inadempimento da parte del fornitore. Resta inteso che la qualifica di Responsabile esterno del trattamento decadrà dopo che sarà terminata la prestazione dei servizi di cui al contratto o in caso di precedente risoluzione del contratto, con effetto dalla data di tale cessazione.

### Obblighi del Titolare del trattamento

Qualora nell'ambito delle operazioni di trattamento dei Dati Personali occorrono eventuali istruzioni

aggiuntive al fine di adeguarsi alla normativa in materia di protezione dei dati, il Titolare del Trattamento trasmetterà ulteriori istruzioni al Fornitore in merito alle finalità, alle modalità e alle procedure per il trattamento dei Dati Personali e concorderà con lo stesso le misure tecniche ed organizzative più idonee.

#### **Obblighi del Responsabile del trattamento**

Ai fini di un corretto trattamento dei Dati Personali, il Fornitore si impegna a:

- eseguire fedelmente ed esclusivamente le istruzioni impartite dal Titolare, evitando attività di trattamento non conformi alle predette istruzioni o volte a perseguire finalità diverse da quelle correlate all'esecuzione del Contratto;
- non rendere noti i Dati Personali a soggetti terzi, a non divulgarli e a non trasferirli fuori dall'Unione Europea, direttamente o indirettamente (per il tramite di eventuali fornitori terzi che siano stati autorizzati per iscritto dal Committente ai sensi del seguente articolo 7) salvo in caso di previa autorizzazione scritta del Titolare e nel rispetto delle prescrizioni ivi impartite. I dati sono da considerare quali informazioni riservate del committente;
- collaborare con il Titolare del Trattamento per l'attuazione di qualsiasi misura che si renda strettamente necessaria al fine di garantire la conformità del trattamento dei Dati Personali con la normativa applicabile;
- mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente nomina e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato;
- informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento Ue o la Normativa Privacy;
- Autorizzati al trattamento: individuare ciascuna persona fisica impegnata nell'esecuzione del contratto che opera sotto la sua diretta autorità, provvedendo alla sua designazione come soggetto autorizzato al trattamento dei dati ("Incaricato"): per ciascun incaricato dovrà individuare puntualmente l'ambito di accesso ai dati, il trattamento consentito – specialmente con riferimento alle particolari categorie di dati – e impartire istruzioni che dovranno ovviamente essere coerenti con quelle indicate nel presente documento; dovrà inoltre fornire agli incaricati del trattamento nominati dettagliate istruzioni operative, con particolare riferimento al rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE in merito all'esigenza di correttezza, liceità e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nonché le istruzioni da rispettare per la custodia dei dati e la sicurezza del trattamento, garantendo che gli stessi si siano impegnati alla riservatezza o abbiano un obbligo legale di riservatezza; dovrà ulteriormente vigilare sull'osservanza da parte degli incaricati nominati delle istruzioni impartite e, da ultimo, rendere disponibile al Titolare del trattamento, su richiesta di quest'ultimo, l'elenco aggiornato dei nominativi del personale autorizzato al trattamento dei Dati Personali, ivi compresi gli eventuali nominativi degli incaricati "amministratori di sistema", ove applicabile e l'ambito di trattamento a ciascuno consentito;
- Violazione dei dati: assistere il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione e, in caso di violazione dei dati personali, informare il committente, senza ingiustificato ritardo (ma in ogni caso al più tardi entro 24 ore dal momento in cui si sia appreso dell'esistenza della suddetta violazione) fornendogli le informazioni prescritte dall'art. 33 e 34 del Regolamento UE, necessarie al fine di consentirgli di soddisfare, entro il termine previsto dal Regolamento UE, l'obbligo di notificare al Garante per la protezione dei dati personali la violazione e, se del caso, provvedere alla comunicazione della stessa agli interessati;
- Valutazione di impatto e Consultazione preventiva: tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a sua disposizione, assistere il committente nel garantire il rispetto degli obblighi di valutazione di impatto e consultazione preventiva prescritti dagli art. 35 e 36 del Regolamento UE. Il fornitore non dovrà utilizzare, di propria iniziativa



autonoma, nuove tecnologie, strumenti, modalità e, in ogni caso, effettuare trattamenti che richiedano una valutazione di impatto o una consultazione preventiva, senza averne dato notizia al committente e senza aver ottenuto una sua preventiva autorizzazione scritta;

- **Richieste degli Interessati:** assistere il committente con misure tecniche e organizzative adeguate, trasmettendogli tempestivamente (entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta) le informazioni in suo possesso, necessarie al fine di consentirgli di soddisfare l'obbligo di dare seguito, entro il termine prescritto dal Regolamento UE, alle richieste formulate dagli interessati in base ai diritti loro riconosciuti dal Capo III del Regolamento UE, quali ad esempio: accesso ai dati, rettifica, cancellazione, oblio, limitazione del trattamento, portabilità dei dati. Nel caso in cui il Fornitore riceva un'istanza di esercizio dei diritti da parte dell'interessato, inoltrerà la richiesta o la relativa documentazione al Titolare del Trattamento e collaborerà con quest'ultimo al fine di venire incontro alla richiesta dell'interessato fornendo le necessarie informazioni.
- **Verifiche del Fornitore:** mantenere un costante controllo in merito al fatto che i dati siano trattati in modo lecito, secondo correttezza e comunque nel rispetto delle leggi, della Normativa Privacy, compreso il profilo relativo alla sicurezza, oltre che delle istruzioni impartite. Inoltre, sarà tenuto ad informare immediatamente il committente segnalando ogni situazione di cui venga a conoscenza che possa esporre il committente a violazioni di legge o possa generare un trattamento illecito o porre in pericolo la riservatezza e l'integrità dei dati o comunque possa costituire un rischio per la protezione dei dati.
- **Altri obblighi del Responsabile:** garantire il pieno rispetto degli obblighi di cui il Fornitore, quale Responsabile del trattamento, è tenuto in virtù della normativa vigente, ivi incluso a titolo esemplificativo, ove applicabile e a decorrere dalla piena applicazione delle relative norme, l'obbligo di tenuta del registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 30 del GDPR e l'obbligo di nomina di un Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) ai sensi dell'art. 37 del GDPR.

#### **Affidamento a terzi**

Per l'esecuzione delle attività di trattamento dei dati del contratto, il fornitore non dovrà ricorrere ad un altro Responsabile esterno del trattamento, aggiunto o sostitutivo, senza previa autorizzazione scritta e specifica del committente. In caso di consenso scritto del Titolare del Trattamento, il fornitore impartirà all'altro Responsabile esterno del trattamento idonee istruzioni, impegnandosi sin d'ora a prevedere nel contratto con il subappaltatore garanzie e obblighi analoghi a quelli di cui al presente contratto. Qualora l'altro Responsabile esterno del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il fornitore iniziale conserverà nei confronti del committente l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

#### **Misure di sicurezza**

Con riferimento alle operazioni di trattamento dei Dati Personali necessarie ai fini della esecuzione del Contratto di servizi, il Fornitore dichiara e garantisce:

- di mantenere e adottare, ogni e qualsiasi misura di sicurezza necessaria e conforme ai principi di cui all'art. 32 del GDPR idonea a prevenire i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, dei Dati Personali nonché di divulgazione o accesso non autorizzato o trattamento illecito dei medesimi;
- con riferimento al trattamento di Dati Personali svolti con l'ausilio di strumenti elettronici per la prestazione dei Servizi e la gestione del database per conto del Titolare del Trattamento, il Responsabile si impegna ad attuare le seguenti misure:
  - i. scegliere gli eventuali amministratori di sistema nominati tra quei soggetti dotati di esperienza, capacità ed affidabilità, in grado di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
  - ii. nominare eventualmente gli amministratori di sistema individualmente, elencando analiticamente gli ambiti di operatività consentiti a ciascun amministratore di sistema in relazione al proprio profilo di autenticazione;

- iii. tenere un elenco aggiornato dei soggetti eventualmente nominati amministratori di sistema e, su richiesta, mettere tale elenco a disposizione del Titolare del trattamento e/o delle autorità competenti;
- iv. adottare software/sistemi idonei a registrare gli accessi degli utenti e degli amministratori di sistema; le predette registrazioni degli accessi logici (*access log*) devono essere complete, inalterabili e consentire verifiche di integrità; devono essere conservate per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
- v. eseguire verifiche periodiche (con cadenza almeno annuale ed in ogni caso su richiesta del Titolare del Trattamento) relative al rispetto da parte degli utenti e degli amministratori di sistema delle misure organizzative, tecniche e di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali relazionando il Titolare del Trattamento. Il Fornitore si impegna a verificare regolarmente l'idoneità delle misure adottate.

### Controlli

Il Fornitore riconosce e accetta che il Titolare del Trattamento, nell'ambito dei poteri e obbligazioni ad esso spettanti in quanto Titolare del trattamento, possa controllare le operazioni di trattamento di Dati Personali da questo svolte nella sua qualità di Responsabile del trattamento, come anche le misure di sicurezza attuate da quest'ultimo per le finalità di cui al presente contratto, anche mediante appositi *audit*, realizzati dal Titolare del trattamento o da altro soggetto da questi incaricato, da concordarsi preventivamente nel rispetto delle reciproche esigenze lavorative.

Ulteriori istruzioni potranno essere oggetto di successiva comunicazione.

Un originale del presente documento, debitamente siglato dalle parti su ogni singola pagina e sottoscritto per esteso in calce **per conferma ed integrale accettazione** deve essere restituito al committente. Un secondo originale sarà conservato presso il fornitore.

Data

Per il Committente-Titolare del trattamento  
Dr. Giuseppe Barbagallo

### PER CONFERMA E INTEGRALE ACCETTAZIONE

Per il Fornitore- Responsabile del trattamento  
Dr. SERIO VINCENZO

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)

